



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/344346 -
Codice Fiscale: 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

Ai docenti
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB IC2 SAN SALVO
Sede

Oggetto: Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Con la presente si trasmettono e si portano all'attenzione del personale docente di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado alcuni estratti dell'ordinanza in oggetto, fermo restando la disamina e l'attuazione di tutte le misure da essa disposte.

“Articolo 1 (Finalità e definizioni)

[...] 2 L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62¹.

Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione)

1. I docenti titolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.”

“Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo. 13 aprile 2017, n. 62;

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.

¹Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe **procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.**

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva **in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti **la certificazione delle competenze** e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto².

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, **già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico**, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.”

“Articolo 8 (Situazioni particolari)

2. **Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici**, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado **sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020**, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo”

Questo per opportuna considerazione ed adempimento.

Si allega

- ORDINANZA MINISTERIALE 16 MAGGIO 2020, AOOABMI 11


Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Parente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

² - 6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742

Articolo 2 (Tempi e modalità di compilazione della certificazione) *1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.*

Questo documento è stato firmato da

	Firmatario	DNQ=17381930, SURNAME=PARENTE, GIVENNAME=VINCENZO, SERIALNUMBER=IT:PRNVCN65P02A783J, CN=PARENTE VINCENZO, O=non presente, C=IT
	Data/Ora	Mon May 18 12:38:15 CEST 2020
	Emittente	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, OU=Certification AuthorityC, O=ArubaPEC S.p.A., C=IT
	Serial-No	162924066038164029199197474112328605506
	Metodo	Dispositivo sicuro
Motivazione		